



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA N.222/2026

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. **24497/2026** del registro di Segreteria, proposto da:

S. G., nata in *omissis (omissis)* il *omissis*, ivi residente alla Via *omissis* (C.F. *omissis*), in proprio e quale erede di F. D.;

F. G., nata in *omissis (omissis)* il *omissis*, residente in *omissis* (CZ) alla Via *omissis* (C.F. *omissis*), in proprio e quale erede di F. D.;

F. R., nata in *omissis (omissis)* il *omissis*, residente in *omissis (omissis)* alla Via *omissis* (C.F. *omissis*), in proprio e quale erede di F. D.;

tutte rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Egidio Leone Artibani (C.F. RTBGLN68P12F780I), PEC egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Motta Santa Lucia, Corso Umberto I, 96;

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Caterina Battaglia (cod. fisc.: BTTCRN70R54M208B), posta elettronica certificata:

avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it, e dall'avv. Silvia Parisi

(cod. fisc.: PRSSLV66C46C352J), posta elettronica certificata:

avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it) come da procura generale ad

lites versata in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via

Tommaso Campanella, n. 11, presso la sede dell'Avvocatura INPS;

ASP-Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro (P.IVA

02865540799), in persona del Commissario Straordinario dott. Antonio

Battistini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Lorusso, Anna

Muraca e Mariachiara Paone dell'Ufficio Legale dell'Azienda,

elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via V. Cortese, 25;

MEF-Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica

per le Cause di Servizio (C.F. 80415740580), in persona del Ministro

pro-tempore, rappresentato dalla dott.ssa Lucia Squicciarino e dalla

dott.ssa Cecilia Raimondi, elettivamente domiciliato presso la

Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro-Crotone, Via Giovanni

Fiore, 34, PEC dcst.dag@pec.mef.gov.it;

per

l'annullamento della delibera del Comitato di Verifica per le Cause di

Servizio n. *omissis*, della determinazione dirigenziale dell'ASP di

Catanzaro n. *omissis* del 31.10.2012 e della determinazione dell'INPS n.

omissis del 15.2.2016, nonché per il riconoscimento del diritto alla

pensione privilegiata indiretta e all'equo indennizzo, previo

accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità che

ha condotto al decesso del sig. F. D.; con vittoria delle spese, da

distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;

uditi i difensori comparsi nella pubblica udienza del 22 giugno 2026.

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, le odierne ricorrenti agiscono per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità e all'equo indennizzo, previa richiesta di accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia che ha determinato la morte del dipendente, loro congiunto (rispettivamente coniuge e padre). A sostegno della domanda, espongono in narrativa che il sig. F. D., dipendente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, è deceduto in data *omissis*.2010. Con istanza presentata all'ASP di Catanzaro il 18.5.2010, chiedevano il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*arresto cardiorespiratorio per rottura di cuore*", ai fini dell'equo indennizzo e della pensione di reversibilità. Lamentano le ricorrenti che la Commissione Medica di Verifica di Catanzaro, con verbale n. *omissis* del 23.2.2011, ascriveva l'infermità alla Tabella A, categoria I; che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con delibera 20.9.2012, adunanza n. *omissis* /2012, esprimeva parere negativo sulla dipendenza da causa di servizio; che l'ASP di Catanzaro, con determinazione dirigenziale n. *omissis* del *omissis*.2012 (notificata il 16.11.2012), rigettava conseguentemente l'istanza; che la domanda di pensione privilegiata indiretta, pervenuta all'ex INPDAP di Catanzaro

il 12.5.2010, veniva a sua volta respinta dall'INPS con determinazione dirigenziale n. *omissis* del 15.2.2016 (spedita il 16.2.2016), sulla base del medesimo parere negativo del Comitato di Verifica dando atto, nel medesimo provvedimento, che il dante causa risultava deceduto in attività di servizio. Le ricorrenti producono relazione tecnica del medico legale del 5.1.2013, dalla quale risulterebbe la dipendenza da causa di servizio dell'infermità, nonché il rapporto informativo del Direttore del Dipartimento Amministrativo del 28.7.2010, attestante la sussistenza di specifici fattori di rischio lavorativo. Deducono altresì la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 per motivazione illogica e incongrua dei provvedimenti impugnati, chiedendo in via istruttoria l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.

2. Con memoria depositata in atti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare: il difetto di giurisdizione di questa Corte sia sulla domanda di annullamento degli atti impugnati, in quanto il giudizio pensionistico non ha natura impugnatoria e il potere di annullamento appartiene al giudice amministrativo, sia sulla domanda di equo indennizzo, attinente al rapporto di lavoro e devoluta al giudice ordinario; la carenza di legittimazione passiva del Comitato, quale organo consultivo estraneo al rapporto pensionistico. Nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso, sostenendo che il parere reso con delibera n. *omissis* /2012 è frutto di scrupolosa valutazione di tutta la documentazione acquisita e che le condizioni lavorative allegate non integrano i presupposti della concausalità

efficiente e determinante; ha altresì eccepito l'inammissibilità della richiesta di CTU per difetto di allegazione fattuale specifica, non potendo la consulenza supplire alle lacune probatorie di parte. Ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto nel merito.

3. Con memoria del 6 giugno 2026, l'INPS si è costituito in giudizio eccependo, in via pregiudiziale: il difetto di giurisdizione di questa Corte sulla domanda di equo indennizzo, con connessa carenza di legittimazione passiva dell'Istituto su tale capo, trattandosi di prestazione erogata dal datore di lavoro e devoluta al giudice ordinario. In via preliminare: la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, per tardività del ricorso rispetto al termine triennale decorrente dalla comunicazione del diniego (15.2.2016); la decadenza dall'azione amministrativa di pensione privilegiata indiretta ex art. 14 l. n. 274/1991; la carenza di legittimazione attiva delle sig.re F. G. e F. R., in assenza di allegazione di documentazione sulla sussistenza delle condizioni di legge previste per i figli. Nel merito, l'infondatezza della domanda, attesa la vincolatività del parere reso dal Comitato di Verifica, cui l'Istituto è tenuto a conformarsi senza autonomia valutativa. In via di estremo subordine: la prescrizione quinquennale dei singoli ratei ex art. 2 r.d.l. n. 295/1939 e l'inammissibilità del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ex art. 16, co. 6, l. n. 412/1991. Ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto nel merito.

4. Con memoria dell'8 giugno 2026, l'Azienda Sanitaria Provinciale di

Catanzaro si è costituita in giudizio eccependo: il difetto di giurisdizione di questa Corte sulla domanda di equo indennizzo, attinente al rapporto di lavoro e devoluta al giudice ordinario; la prescrizione della pretesa relativa all'equo indennizzo, maturata per decorso di oltre un decennio dalla domanda amministrativa del 18.5.2010; la carenza di legittimazione passiva dell'Azienda con riguardo alla domanda pensionistica, avuto riguardo alla natura vincolata della determinazione n. *omissis* /2012, adottata in conformità al parere obbligatorio e vincolante del Comitato di Verifica, rispetto al quale l'Azienda non ha autonomia di giudizio. Ha concluso per il rigetto del ricorso nei propri confronti e, in subordine, per la propria estromissione dal giudizio, con condanna alle spese.

5. All'udienza del 22 giugno 2026 l'avv. Egidio Leone Artibani per le ricorrenti e l'avv. Caterina Battaglia per l'INPS hanno concluso come da verbale. Nessuno è comparso per il MEF - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e l'ASP di Catanzaro.

DIRITTO

6. L'INPS, l'ASP di Catanzaro e il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio hanno eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte sulla domanda di equo indennizzo. L'eccezione è fondata. Per costante orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la domanda volta ad ottenere l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità, ai fini del conseguente diritto all'equo indennizzo, non attiene al rapporto previdenziale ma trova titolo nel rapporto di lavoro, di talché

la relativa controversia è devoluta al giudice che ha giurisdizione su tale rapporto (Cass. SS.UU. n. 6997/2010; Cass. SS.UU. n. 19432/2008; Cass. SS.UU. n. 21605/2019). Nella specie, il rapporto di pubblico impiego contrattualizzato faceva capo all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, ente del Servizio Sanitario Nazionale, sicché la cognizione sulla domanda di equo indennizzo appartiene al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Difetta pertanto di giurisdizione questa Corte, in favore del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro territorialmente competente.

7. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha eccepito che il giudizio pensionistico non avrebbe natura impugnatoria e il potere di annullamento degli atti amministrativi sarebbe riservato al giudice amministrativo. L'eccezione non può essere condivisa. Il giudizio contabile delle pensioni non è preordinato all'annullamento degli atti amministrativi, riservato alla giurisdizione amministrativa, bensì si sostanzia in una cognizione piena del rapporto pensionistico sull'an e sul quantum della prestazione (Cass. SS.UU. n. 9443/2025; Cons. Stato n. 2995/2013): i provvedimenti negativi dell'ASP, dell'INPS e del Comitato di Verifica costituiscono pertanto atti presupposti di cui questa Corte conosce incidentalmente, senza che ciò implichi l'esercizio di un potere di annullamento riservato al giudice amministrativo. Ciò che rileva è la sostanza della controversia, che attiene alla spettanza del trattamento pensionistico e non alla legittimità degli atti in sé (Cons. Stato n. 2995/2013). La domanda è in

questi termini ammissibile.

8. Quanto alle eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di prescrizione sollevate dalle parti resistenti: quelle riferite alla domanda di equo indennizzo restano assorbite dalla declaratoria di difetto di giurisdizione su tale capo.

Con riguardo alla domanda pensionistica, l'ASP di Catanzaro mantiene la propria posizione nel giudizio in quanto datore di lavoro del de cuius e autrice della determinazione dirigenziale n. *omissis* /2012, mentre ogni ulteriore valutazione di merito è riservata alla decisione definitiva.

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è parimenti riservata al definitivo.

9. L'INPS ha eccepito la carenza di legittimazione attiva delle sig.re F. G. e F. R.. Allo stato degli atti risulta che la sig.ra F. G., nata il *omissis*, fosse minorenni alla data del decesso del padre (*omissis*.2010), circostanza che radica ex lege la sua legittimazione quale possibile beneficiaria del trattamento di pensione privilegiata indiretta, senza necessità di ulteriore prova. Quanto alla sig.ra F. R., nata il *omissis*.1991, maggiorenne alla data del decesso, il ricorso introduttivo non allega né offre elementi di prova in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge richieste per i figli maggiorenni: inabilità al lavoro proficuo, ovvero iscrizione e frequenza di corso universitario unitamente all'assenza di attività lavorativa retribuita, con età inferiore ai 26 anni. La questione viene rinviata all'esito della produzione documentale

disposta con separata ordinanza, senza che allo stato possa pronunciarsi sulla relativa legittimazione.

10. L'INPS ha eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, assumendo la tardività del ricorso rispetto al termine triennale decorrente dalla comunicazione del diniego del 15.2.2016. L'eccezione non può essere condivisa. L'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si riferisce all'ordinamento previdenziale relativo all'assicurazione generale obbligatoria e trova applicazione soltanto nelle controversie dinanzi al giudice ordinario, non nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei Conti, per il quale vige il distinto regime decadenziale previsto dall'art. 14 l. n. 274/1991 (cfr. Corte dei conti, Sez. I Giurisdizionale Centrale d'Appello, n. 17/2026). L'eccezione va pertanto rigettata.

11. L'INPS ha eccepito altresì la decadenza dall'azione amministrativa di pensione privilegiata indiretta, assumendo non potersi escludere che il termine quinquennale dalla morte del dante causa fosse decorso. L'eccezione non può essere condivisa. Dalla Determinazione INPS n. *omissis* del 15.2.2016, prodotta in atti, risulta che la domanda è pervenuta all'ex I.N.P.D.A.P. di Catanzaro il 12.5.2010, a fronte di un decesso avvenuto il *omissis*.2010: la domanda amministrativa risulta pertanto presentata ampiamente entro il termine perentorio quinquennale previsto dall'art. 14, comma 1, l. n. 274/1991 (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Calabria, n. 77/2024). L'eccezione va rigettata.

12. Va altresì considerato che l'art. 6 d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011, ha abrogato l'istituto della pensione privilegiata per il

personale civile dello Stato con decorrenza dal 6.12.2011. Nella specie, tuttavia, il procedimento è stato avviato con domanda del 12.5.2010, anteriormente all'entrata in vigore della norma abrogativa, sicché l'istanza delle ricorrenti rientra nella clausola di salvaguardia della medesima disposizione e il diritto azionato risulta tutelabile.

13. L'INPS e il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio hanno eccepito l'inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio per difetto di allegazione fattuale specifica, non potendo essa supplire alle lacune probatorie di parte. L'eccezione è infondata. Le ricorrenti hanno prodotto documentazione tecnica di parte che si pone in contrasto con il parere del Comitato di Verifica (delibera n. *omissis* /2012). Tale contrasto rende necessario un approfondimento istruttorio, demandato con separata ordinanza: il giudice delle pensioni non può aderire alle conclusioni di un parere tecnico in presenza di documentazione di segno opposto senza acquisire gli elementi necessari per una congrua valutazione (cfr. Corte dei conti, Sez. II Giurisdizionale Centrale d'Appello, n. 214/2025).

14. Superate le eccezioni preliminari e pregiudiziali sopra esaminate, la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio del sig. F. D., ai fini della pensione privilegiata indiretta, è ammissibile con riconoscimento della legittimazione attiva della sig.ra F. G. quale figlia minorenni alla data del decesso del dante causa.

15. Ogni statuizione sulle spese è riservata alla decisione definitiva.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, in

composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sul

ricorso n. **24497/2026** R.G. promosso da **S. G., F. G. e F. R. contro INPS,**

ASP di Catanzaro e Ministero dell'Economia e delle Finanze -

Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;

- dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte, in favore del

Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro territorialmente

competente, sulla domanda di riconoscimento del diritto all'equo

indennizzo, con facoltà di riassunzione, a pena di decadenza, nel

termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza,

ai sensi dell'art. 17, comma 2, c.g.c.;

- afferma la propria giurisdizione e dichiara ammissibile la domanda

di accertamento della dipendenza da causa di servizio del sig. F. D., ai

fini della pensione privilegiata indiretta, con riconoscimento della

legittimazione attiva della sig.ra F. G. quale figlia minorenni alla data

del decesso del dante causa;

- dispone, con separata ordinanza, l'ulteriore istruzione della causa;

- riserva ogni altra statuizione al definitivo.

- Spese al definitivo.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, in

conseguenza della natura dei dati personali trattati, in sede di

pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi

dalle parti, si dispone l'oscuramento delle generalità delle ricorrenti e

dei loro congiunti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 giugno 2026.

Il giudice unico delle pensioni

Maristella Filomena

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 01/07/2026

La responsabile della segreteria giudizi pensionistici

Dott.ssa Francesca Deni

f.to digitalmente

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, 02/07/2026

Il responsabile della Segreteria pensioni

f.to Dott.ssa Francesca Deni